

AL COMUNE DI GAIARINE
in persona del Sindaco pro-tempore



AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A
31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78
c/o Studio CBF
31010 Francenigo (TV)

Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it
e-mail: info@amicaterra.org

P. Iva: 03656240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205

**Oggetto: 2° VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I) - Del
COMUNE DI GAIARINE - OSSERVAZIONI.**

Il Gruppo Ambientalista "Amica Terra Onlus", con sede in Strada delle Pere 9/A in Gaiarine, si propone come scopo principale la tutela del territorio, così come indicato all'Art. 2 comma 1 del proprio statuto che qui si riporta:

"L'associazione persegue esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale. Scopi dell'associazione sono: la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, la tutela della salute pubblica, il riequilibrio del rapporto uomo-natura, la promozione di un'economia ecologica basata sull'utilizzo razionale e non dissipativo delle risorse naturali, la promozione di un mutamento sociale e culturale orientato in senso ecologico".

PRESO ATTO

che, dovendo attenersi alle prescrizioni della Legge Regionale N. 14 del 6 Giugno 2017 sul consumo del suolo, nel **Documento del Sindaco** presentato nel **Consiglio Comunale del 27/7/2017** viene esplicitato che questa **2° Variante P.I. Gaiarine non comporterà consumo di suolo.**

In particolare in tale documento si legge *"La 2^ variante al Piano degli Interventi, in conformità della LR 14/07, non tratta nuove previsioni che comportino consumo del suolo bensì l'insieme degli interventi-operazioni volti alla valorizzazione e riqualificazione ..."* e nella **Relazione Programmatica di questo PI** si legge *"La II variante al Piano degli Interventi, in conformità della LR 14/07, non tratta nuove previsioni che comportino consumo del suolo bensì l'insieme degli interventi-operazioni volti a soddisfare le richieste manifestate prioritariamente dai cittadini"*

PRESO ATTO

di quanto dichiarato nel **Documento del Sindaco** presentato nel **Consiglio Comunale del 27/7/2017** e cioè che *"Il Documento del Sindaco, esposto al Consiglio Comunale, rappresenta l'avvio della redazione del Piano degli Interventi, coinvolgendo, sin dall'inizio, i cittadini, gli enti pubblici, le associazioni economiche e sociali, ed i cosiddetti portatori di interesse in genere, il tutto affinché le scelte del Piano siano definite secondo principi di trasparenza e partecipazione."*

PRESO ATTO



che l'iter della **2° Variante P.I. Gaiarine**, è quindi iniziato il **27/07/2017** con la presentazione in Consiglio Comunale del Documento del Sindaco e che conseguentemente essa può solamente determinare cambiamenti normativi o cartografici **che non apportino consumo di suolo**.

DATO ATTO

che la **Legge Regionale N. 14 del 6 Giugno 2017** **obbliga a invertire la rotta** e passare dal puro **contenimento** dell'incremento dell'impronta ecologica (il deficit ecologico medio italiano è di 3,1 ettari abitante) ad una **riduzione di tale impronta**.

CONSTATATO

che a fronte della fase prevista dall'iter della "**2° VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I) - CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 11 del 23.04.2004**", alla quale **era stata invitata a partecipare**, questa **Associazione** aveva inviato un documento che qui si allega contenente **una serie di richieste/indicazioni** che naturalmente non sono state recepite dimostrando ancora una volta come vengano sistematicamente ignorate le istanze provenienti dal territorio che chiedono una maggiore attenzione all'ambiente e norme operative di vera salvaguardia dell'ambiente rurale, che oggi, come tutti possono vedere, è in completa "distruzione" a causa della estensione della monocoltura della vite non essendovi nel comune di Gaiarine nessuna regola che lo tuteli davvero. Anche questo PI è la controprova che vengono usate molte belle parole, ma nel concreto non c'è nessuna prescrizione che obblighi le coltivazioni intensive a mantenere determinate distanze da fossi, strade, confini, residenze, ecc.

CONSTATATO

l'interesse di Amica Terra Onlus affinché nel nostro comune si ponga come obiettivo primario della pianificazione territoriale, dopo anni di costante peggioramento, **un miglioramento del bilancio ambientale**.

OSSERVA

OSSERVAZIONE N. 1

Nella **Tavola 2.1 INTERO TERRITORIO COMUNALE ZONE DI TUTELA** l'Area di **Completamento Ambientale** posta lungo **via Campagna** a **Francenigo**, è ridotta rispetto alla dimensione della fascia tampone messa a protezione del corridoio ecologico secondario così come individuato dalla Provincia di Treviso e inserito nella tavola **3.1.A SISTEMA AMBIENTALE RETE ECOLOGICHE del PTCP**.

AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A
31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78
c/o Studio CBF

31010 Francenigo (TV)

Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it
e-mail: info@amicaterra.org

P. Iva: 03856240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205



AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A

31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78

c/o Studio CBF

31010 Francenigo (TV)

Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it

e-mail: info@amicaterra.org

P. Iva: 03656240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205

Si chiede pertanto l'estensione dell'Area di Completamento Ambientale come la fascia tampone definita nel PTCP.

Si allega ortofoto riportante il corridoio ecologico e la relativa fascia tampone.



OSSERVAZIONE N. 2

Si osserva una grave discrepanza tra quanto indicato nella **Tavola 2 del P.A.T. relativa all'INVARIANTI DI NATURA Paesaggistica** inerente l'area contermina al SIC E ZPS Bosco di Gaiarine/Zacchi e quanto indicato nella **Tavola 2.2 INTERO TERRITORIO COMUNALE ZONE DI TUTELA** dove l'area contermina, comprensiva anche delle serre, è indicata semplicemente come **Area Agricola** e non come **Area di Completamento Ambientale**.

E' noto che i vincoli del P.A.T.I. e del P.A.T. (in questo caso **INVARIANTE DI NATURA PAESAGGISTICA**) sono anche se non riportati nella cartografia del PI comunque confermati, ma non si capisce quale logica i progettisti abbiano applicato se in questa tavola sono state evidenziate **Aree di Completamento Ambientale non molto distanti dal SIC E ZPS Bosco di Gaiarine/Zacchi** e non indicata invece l'**Area di Completamento Ambientale** intorno al SIC E ZPS Bosco di Gaiarine/Zacchi che nel P.A.T. è indicata come area **INVARIANTE DI NATURA PAESAGGISTICA**.

Si chiede l'estensione dell'Area di Completamento Ambientale anche in questa zona contermina al SIC E ZPS Bosco di Gaiarine/Zacchi e corrispondente alla perimetrazione che questa area ha come **INVARIANTE DI NATURA PAESAGGISTICA** nel P.A.T.



OSSERVAZIONE N. 3

Si riporta integralmente l'Art. **39 INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE** delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T.I.:

“Direttive

I PI dei singoli Comuni provvederanno a tutelare, recuperare e valorizzare gli elementi che rivestono particolare valenza naturalistico-ambientale, con particolare riguardo alla rete idrografica principale e minore e alla vegetazione forestale ad essa associata.

Per quanto riguarda gli ambiti di particolare valenza naturalistica i PI dei singoli comuni dovranno adeguarsi alle direttive e prescrizioni dettate dal Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento.

I PI dei singoli Comuni dovranno prevedere l'individuazione puntuale delle opere incongrue che possono ridurre i valori naturalistici degli ambiti di particolare valenza naturalistica. L'eliminazione o la trasformazione di tali detrattori potrà avvenire anche attraverso azioni premiali come il credito edilizio previsto all'art. 36 della L.R. 11/06.

Prescrizioni

Dopo l'adozione del P.A.T.I. all'interno di queste zone sono ammessi:

- a) interventi di ripristino e valorizzazione della rete idrografica sia principale che minore;*
- b) interventi e attività volte al ripristino ambientale;*
- c) interventi di bonifica ambientale;*
- d) interventi volti alla valorizzazione e alla creazione di corridoi ecologici e in genere allo sviluppo della rete ecologica.*

Dopo l'adozione del P.A.T.I. all'interno di queste zone non sono ammessi:

- a. interventi e attività che possano comportare l'alterazione e la compromissione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali:
 - a) cave;*
 - b) discariche di inerti;*
 - c) depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere;*
 - d) serre fisse;*
 - e) allevamenti zootecnici;**
- b. movimenti di terra quali:
 - a) le migliorie fondiarie, di cui alla vigente normativa regionale (L.R. 44/1982);*
 - b) tombamenti, ad eccezione di quelli strettamente necessari e funzionali alla conduzione dell'azienda agricola;**
- c. interventi in contrasto con la conservazione ed il miglioramento della trama di elementi lineari (siepi, fossi e scoline) che costituisce la matrice fondamentale della rete ecologica;*
- d. interventi edilizi quali:
 - a) nuove costruzioni residenziali;*
 - b) nuovi ampliamenti residenziali superiori ai 400 mc;*
 - c) nuovi annessi agricoli con superficie di pavimento superiore a 200 mq;**

AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A
31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78
c/o Studio CBF

31010 Francenigo (TV)

Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it
e-mail: info@amicaterra.org

P.Iva: 03855240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205



d) sono esclusi dal presente divieto gli ambiti che il PI riconoscerà già trasformati o già consolidati dal punto di vista urbanistico. I PI dei singoli comuni inoltre dovranno essere corredati da un prontuario con il quale disciplinare la realizzazione della rete ecologica e la gestione del verde”.

Si osserva che nell'art 39 delle NTO non sono e state riportate, probabilmente per mero errore di trasposizione, le parole “serre fisse”.

Si chiede oltre all'inserimento delle parole “serre fisse “ nell'Art. 39 delle NTO anche l'adeguamento delle stesso all'Art. 39 delle NTA del P.A.T.I.

OSSERVAZIONE N. 4

Si osserva che nell'Art. 39 INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE nelle aree di COMPLETAMENO AMBIENTALE non vengono normati gli allevamenti zootecnici.

Si chiede di inserire quanto segue ” sono possibili in queste aree allevamenti zootecnici non intensivi ”

OSSERVAZIONE N. 5

Si osserva che l'Art. 10 - COMPENSAZIONE URBANISTICA delle NTO prevede “di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, **su altre aree** e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo “ e che la **RELAZIONE PROGRAMMATICA - CONTENUTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI** esplicita “ La II variante al Piano degli Interventi, in conformità della LR 14/07, **non tratta nuove previsioni che comportino consumo del suolo** bensì l'insieme degli interventi-operazioni volti a soddisfare le richieste manifestate prioritariamente dai cittadini”.

Se la capacità edificatoria della **COMPENSAZIONE URBANISTICA** può essere recuperata in qualsiasi area, e non esclusivamente nelle aree interne al **CONSOLIDATO**, si ha in modo celato **consumo di suolo** e pertanto **viene meno quanto dichiarato** nella **RELAZIONE PROGRAMMATICA**.

Si chiede che la **COMPENSAZIONE URBANISTICA** possa avvenire prendendo in considerazione solo in aree comprese nel **CONSOLIDATO**

OSSERVAZIONE N. 6

Si osserva che l'Art 9 - PEREQUAZIONE delle NTO prevede “... per tutti gli altri interventi non ricompresi nelle precedenti punti si richiede al soggetto proponente una quota perequativa pari al 40% dell'aumento di valore della superficie trasformabile ...”

La scelta del 40% come quota perequativa è in contrasto con quanto previsto dal DPR 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) Art. 16, che prevede al

AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A

31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78

c/o Studio CBF

31010 Francenigo (TV)

Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it

e-mail: info@amicaterra.org

P. Iva: 03656240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205



comma 4 una percentuale almeno pari al 50% del maggior valore creatosi con la trasformazione delle aree.

Va tenuto presente che parliamo di interventi in deroga, quindi di interventi che vengono autorizzati dall'intera Comunità (Comune), non dal Sindaco o dai Consiglieri pro tempore.

La deroga che la Comunità concede dovrebbe essere accordata in base a delle valutazioni ambientali/economiche/sociali e la relativa perequazione dovrebbe tenere conto del fatto che si permette di costruire in zona impropria, causando sia una perdita ambientale nell'immediato ma anche sicuramente per le generazioni future, mentre i vantaggi socio/economici che si avranno eventualmente nell'immediato potrebbero esaurirsi nel tempo. La perequazione deve essere quindi calcolata cercando di valutare le effettive "perdite" che la comunità subisce nel tempo e che il legislatore nazionale ha, forse salomonicamente, quantificato nel 50%.

Si chiede **di portare la percentuale di perequazione almeno al 50%**.

OSSERVAZIONE N. 7

Si osserva che se la scelta di fondo perseguita con la redazione dello Strumento Urbanistico Operativo è quella, come indicato nella **RELAZIONE PROGRAMMATICA** "... l'aumento della qualità urbana e ambientale ..." e ancora " ... La scelta di fondo perseguita con la redazione dello strumento urbanistico operativo è quella della tutela del territorio rurale" **allora va da se che nel caso di quanto previsto all'Art. 34 delle NTO e cioè "In accordo con i contenuti dell'art. 32 della L.R. 11/2004, nel caso in cui il comune accerti che l'intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione con la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente"**, la **COMPENSAZIONE URBANISTICA** dovrebbe essere altresì possibile con la realizzazione, **anche al di fuori del CONSOLIDATO**, di interventi ambientali che riportino aree agricole a zone umide, boschetti, parchi, ecc., interventi ambientali che facciano aumentare il bilancio ambientale con contenuto di naturalità.

Bisogna attuare un cambio di passo e non pensare solo all'arredo urbano od a infrastrutture (magari anche necessarie) come obiettivo delle compensazioni urbanistiche ma anche ad un effettivo miglioramento della qualità ambientale del Comune.

Si chiede **pertanto che le eventuali compensazioni possano avvenire anche con interventi "ambientali/naturalistici"**.

OSSERVAZIONE N. 8

AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A

31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78

c/o Studio CBF

31010 Francenigo (TV)

Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it

e-mail: info@amicaterra.org

P. Iva: 03656240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205



AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A

31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78

c/o Studio CBF

31010 Francenigo (TV)

Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it

e-mail: info@amicaterra.org

P. Iva: 03856240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205

Si osserva che Art. 11 **SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE** delle NTO esplicita che *“Gli ampliamenti delle attività produttive esistenti sono ammessi in qualsiasi zona del territorio comunale con le seguenti precisazioni:.. ”* e nelle precisazioni non si tiene conto di escludere la possibilità di ampliare gli edifici in zone di vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 corsi d’acqua.

Si chiede pertanto di inserire questa ulteriore precisazione: **“è sempre esclusa la possibilità di ampliare edifici nelle zone con vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 corsi d’acqua”**.

OSSERVAZIONE N. 9

Si osserva che Art. 12 **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’EDIFICABILITÀ** delle NTO esplicita che *“ ... obbligatorio l’uso di fonti rinnovabili per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno... ”*, non prende in considerazione il fabbisogno energetico globale del nuovo edificio ma solo quello relativo al riscaldamento dell’acqua calda sanitaria.

Si chiede di modificare il comma in questo modo **...“ obbligatorio l’uso di fonti rinnovabili come il fotovoltaico, il solare termico, il geotermico, l’eolico escluso le biomasse, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno energetico totale dell’edificio “**

OSSERVAZIONE N. 10

Si osserva che l’Art. 27 **STRUTTURE AGRICOLO-PRODUTTIVE** delle NTO esplicita che *“Per la realizzazione delle serre si rimanda alla D.G.R. 172/2010 e alla legislazione vigente in materia”*, demandando la regolamentazione delle serre fisse alla legge regionale.

Si chiede proprio per dar luogo a uno dei dichiarati capisaldi del PI e cioè **“tutela del territorio rurale”**, che questo comma venga così modificato **“Per le serre si applicano le prescrizioni della DGR n° 172 in data 3 febbraio 2010 e della DGR n. 315 del 11 marzo 2014.**

La realizzazione di serre fisse, destinate esclusivamente alla protezione e alla forzatura delle colture e subordinata all’approvazione del Piano Aziendale, è consentita all’imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo nel limite massimo di 2.500 mq; dovrà essere garantita un’efficiente regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall’esercizio dell’attività.

Distanza dai confini 10,00 ml, distanza dai fabbricati 10,00 ml, altezza massima 3,00 ml.”.

Si chiede inoltre che venga introdotta anche la limitazione dell’altezza a 3,00 ml per le serre mobili.



AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A
31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78
c/o Studio CBF

31010 Francenigo (TV)

Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it
e-mail: info@amicaterra.org

P. Iva: 03656240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205

OSSERVAZIONE N. 11

Si osserva che nell'Art. **44 Fasce di rispetto delle NTO** non sono previste fasce di rispetto dagli impianti a biomassa, biogas o digestati, e che il Comune di Gaiarine ha approvato con delibera **C.C. N. del 27 del 27/07/2017** il **REGOLAMENTO IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSA – BIOGAS – DIGESTATI** che definisce, tra l'altro, proprio le distanze di tali impianti da residenze, SIC, ecc.

Si chiede l'introduzione di un comma 8 dal titolo "Fasce di rispetto impianti a biomassa" che riporti quanto previsto nel regolamento approvato con la delibera del C.C. N. del 27 del 27/07/2017.

OSSERVAZIONE N. 12

Si osserva che nella tavola **3.2 ZONE SIGNIFICATIVE "FRANCENIGO"** il parcheggio di via Brugnera è inserito come "ZONA OMOGENEA F3 aree attrezzate a parco gioco e sport" e non come "ZONA OMOGENEA F4 aree per parcheggio".

Si chiede che venga inserito come "ZONA OMOGENEA F4 aree per parcheggio".

OSSERVAZIONE N. 13

Si osserva che nella tavola **3.2 ZONE SIGNIFICATIVE "FRANCENIGO"** la zona dell'attracco per canoe lungo l'Aralt in via Brugnera è inserito come "ZONA AGRICOLA " e non come **ZONA OMOGENEA F3 aree attrezzate a parco gioco e sport.**

Si chiede che venga inserito come "ZONA OMOGENEA F3 aree attrezzate a parco gioco e sport"

OSSERVAZIONE N. 14

Si osserva che se pur nella **RELAZIONE PROGRAMMATICA - CONTENUTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI** viene esplicitato che " *La II variante al Piano degli Interventi, in conformità della LR 14/07, non tratta nuove previsioni che comportino consumo del suolo bensì l'insieme degli interventi-operazioni volti a soddisfare le richieste manifestate prioritariamente dai cittadini*", in realtà siamo di fronte a nuove previsioni che determinano consumo di suolo e questo avviene tramite l'inserimento nella tavola **3.2 ZONE SIGNIFICATIVE "FRANCENIGO"** della zona residenziale denominata la **C2/1**, non compresa nella tavola della **PERIMETRAZIONE AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA** ai sensi dell'Art. 13 co.9 LR 14/2017 approvata con delibera della Giunta Comunale N. 88 del 1/8/2017 di cui si allega estratto.



AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A

31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78

c/o Studio CBF

31010 Francenigo (TV)


Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it

e-mail: info@amicaterra.org

P. Iva: 03855240269


Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205



Si chiede pertanto lo stralcio della zona residenziale denominata C2/1.

OSSERVAZIONE N. 15

Si osserva che se pur **nella RELAZIONE PROGRAMMATICA - CONTENUTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI** viene esplicitato che “ La II variante al Piano degli Interventi, in conformità della LR 14/07, **non tratta nuove previsioni che comportino consumo** del suolo bensì l’insieme degli interventi-operazioni volti a soddisfare le richieste manifestate prioritariamente dai cittadini”, in realtà siamo di fronte a nuove previsioni che determinano consumo di suolo e questo avviene tramite l’inserimento nella tavola **3.2 ZONE SIGNIFICATIVE “FRANCENIGO”** della zona residenziale denominata la **C2/2**, non compresa nella tavola della **PERIMETRAZIONE AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA** ai sensi dell'Art. 13 co.9 LR 14/2017 approvata con delibera della Giunta Comunale N. 88 del 1/8/2017 di cui si allega estratto.






Si chiede pertanto **lo stralcio della zona residenziale denominata C2/1**

OSSERVAZIONE N. 16

Si osserva che se pur **nella RELAZIONE PROGRAMMATICA - CONTENUTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI** viene esplicitato che “ La II variante al Piano degli Interventi, in conformità della LR 14/07, **non tratta nuove previsioni che comportino consumo** del suolo bensì l’insieme degli interventi-operazioni volti a soddisfare le richieste manifestate prioritariamente dai cittadini”, in realtà siamo di fronte a nuove previsioni che determinano consumo di suolo e questo avviene tramite l’inserimento nella tavola **3.4 ZONE SIGNIFICATIVE “CAMPOMOLINO”** della zona residenziale denominata la **C2/20**, non compresa nella tavola della **PERIMETRAZIONE AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA** ai sensi dell'Art. 13 co.9 LR 14/2017 approvata con delibera della Giunta Comunale N. 88 del 1/8/2017 di cui si allega estratto.



Si chiede pertanto **lo stralcio della zona residenziale denominata C2/20**.

OSSERVAZIONE N. 17

Si osserva che l'**Art. 31 IMPIANTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE, CANILI E RICOVERO EQUINI delle NTO** esplicita “...distanza di **almeno 25 metri** dalle finestre di edifici civili non direttamente pertinenti all’attività, tale fascia va destinata a misure di mitigazione per contenere l’impatto da odori e da rumore. Può essere adibita a parcheggio, servizi generali dell’area e vani tecnici, schermature arboree...” orbene se tale area, come esplicitato nel suddetto art. 31, deve essere destinata a misure di mitigazione, la realizzazione di un parcheggio o di servizi generali o di vani tecnici non sono sicuramente da considerarsi delle mitigazioni.

AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A

31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78

c/o Studio CBF

31010 Francenigo (TV)

Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it

e-mail: info@amicaterra.org

P.Iva: 03856240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205



Si chiede **che almeno 15 metri di questa fascia di rispetto sia obbligatoriamente destinata a vere mitigazioni e cioè a schermature arboree.**

OSSERVAZIONE N. 18

Si osserva che l' **Art. 29 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI** delle NTO esplicita *"...Gli allevamenti intensivi presenti nel territorio generano una fascia di inedificabilità commisurata ai parametri di legge....."*, orbene non si comprende perché l'**art. 31** relativo all' **impianti per animali da affezione vengano previste nella fascia di rispetto delle mitigazioni e invece nella fascia di inedificabilità relativa a questi allevamenti zootecnici intensivi non venga prevista nessuna mitigazione.**

Si chiede, anche per omogeneità all'**Art. 31** **che almeno la metà della fascia di inedificabilità sia obbligatoriamente destinata a schermature arboree.**

OSSERVAZIONE N. 19

Si osserva che il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Codognè, Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior è diventato efficace il 26.08.2009.

Il P.A.T.I. approvato in relazione all'area del **SIC E ZPS Bosco di Gaiarine/Zacchi** individuava l'area circostante, comprensiva delle "serre", con i seguenti relativi vincoli:

- **AMBITI DEI PARCHI O PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI ED ARCHEOLOGICHE ED A TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 18)**
- **AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE (ART. 20)**

"Le serre", adiacenti al **SIC E ZPS Bosco di Gaiarine/Zacchi**, al momento dell'approvazione del P.A.T.I., erano proprietà di un'azienda fallita e inattiva da diversi anni, in completo stato di abbandono e degrado. Per i sopracitati articoli del P.A.T.I. nell'ambito delle "serre" poteva essere eseguita solo una manutenzione straordinaria e solo su una parte delle strutture esistenti, non poteva essere eseguita nessuna demolizione e ricostruzione, come è invece avvenuto a partire dal 2010, con una serie di permessi di costruire e SCIA, che a nostro avviso sono titoli abilitativi illegittimi.

I permessi di costruire, rilasciati a partire dal 2010, hanno in ogni caso comportato trasformazioni strutturali, sostanzialmente diverse in forma e organizzazione, che hanno sostanzialmente modificato lo status dell'area oltre li stessi confini delle "serre" e quindi sicuramente devono essere valutati i nuovi possibili effetti significativi negativi sul sito **SIC E ZPS Bosco di Gaiarine/Zacchi** appartenente alla rete **Natura 2000**, e perciò questa **II VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I)** deve essere **gioco forza accompagnata da una VINCA, e non è può essere accettata la dichiarazione fatta dal Valutatore sulla non necessità di VINCA.**

AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A
31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78
c/o Studio CBF

31010 Francenigo (TV)

Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it
e-mail: info@amicaterra.org

P.Iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205



AMICA TERRA O.N.L.U.S.

Sede:

Strada delle Pere, 9/A

31018 – Gaiarine (TV)

Recapito Postale:

Via per Sacile, 78

c/o Studio CBF

31010 Francenigo (TV)

Tel.: +39-349-8134326

pec: amicaterra@pec.it

e-mail: info@amicaterra.org

P.Iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale:
PS/TV0205

Si chiede pertanto che venga eseguita e allegata la Valutazione di Incidenza Ambientale.

CONCLUSIONI

Questo P.I. può tranquillamente essere paragonato alle vecchie varianti del PRG fatte per accontentare "qualcuno", non ha visione.

Non è vero che aumenta la qualità urbana e ambientale.

Non è vero che aumenta la condizione di sicurezza e accoglienza che il territorio comunale deve offrire ai suoi abitanti e ai suoi ospiti.

Non è vero che la scelta di fondo perseguita con la redazione è quella della tutela del territorio rurale.

Tutto rimane nel vago, non ci sono prescrizioni tali, anche il prontuario è un elenco di buone intenzioni, che aiutino, soprattutto riguardo all'ambiente, a riparare i danni fatti in questi anni.

E' "roba" vecchia che non guarda al futuro.

Per questo va ripensato e rifatto.

Gaiarine 25 marzo 2018

Il Coordinatore di Amica Terra

Stefano Roman